

Sovraindeb n. 4/2023



Tribunale di Tribunale Ordinario di Sassari

Sezione Fallimentare Ufficio di Sassari

Sovraindebitamento: [REDACTED]
[REDACTED] (n. 4/2023)

Giudice delegato: dott. Giovanna Maria Mossa

DECRETO DI PUBBLICAZIONE PROPOSTA E PIANO

(ART 70 CCII)

Il Giudice delegato

Con ricorso depositato il 6.2.2023 [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] rappresentati dagli Avvti Andrea Fiori e Maurizio Sogos, esponevano di trovarsi in uno stato di sovraindebitamento e proponevano un piano del consumatore cui allegavano la relazione dell'Occ Dottssa Asara.

Esponevano di essere coniugati e di avere la qualifica di consumatore ai sensi dell'art 2 comma 1 lett e CCII poiché le posizioni debitorie non nascevano dallo svolgimento di attività professionale o imprenditoriale.

Deducevano che il nucleo familiare era composto dai coniugi e da due figli e che l'unico reddito percepito era quello del [REDACTED] di professione infermiere, mentre la signora [REDACTED] era casalinga.

Dichiaravano che la causa del sovraindebitamento era da ricercare nel continuo ricorso al credito al fine di appianare i debiti pregressi, con una progressiva riduzione del reddito disponibile, oltre alla necessità di intervenire al fine di assicurare l'assistenza necessaria ad uno dei figli al fine di [REDACTED]

Ciò premesso, dall'esame del ricorso introduttivo e della relazione dell'OCC emerge che, in data 27.7.2009, venne concesso un mutuo fondiario alla [REDACTED] (priva di reddito) con garanzia fideiussoria solidale del [REDACTED]

Ad ulteriore garanzia i coniugi [REDACTED] e [REDACTED] concedevano (ciascuno per la propria quota), ipoteca volontaria sulla propria abitazione in [REDACTED]

A causa dell'inadempimento, Ubi Banca, divenuta titolare del credito nelle more, dava inizio alla procedura esecutiva RGE 40 2017, oltre alla procedura esecutiva presso terzi definita con ordinanza di assegnazione della somma di euro 91.460,02 con trattenuta mensile di euro 140,48 dalla pensione del [REDACTED]

Il mutuo contratto il 27.7.2009 viene concesso alla signora [REDACTED] nonostante questa sia priva di reddito, con la garanzia fideiussoria solidale del [REDACTED] e tale mutuo viene richiesto al fine di consentire l'estinzione dei numerosi debiti già contratti dal [REDACTED]

Grazie alla liquidità acquisita vengono estinti i finanziamenti già in essere (in misura di euro 76.930) ma il reddito dei ricorrenti non consente il pagamento della rata (pari ad euro 514,33), tenuto conto del fatto che l'unico reddito era quello percepito da [REDACTED] e pari ad euro 1445 mensili medi (compresa la tredicesima mensilità).

Nonostante l'evidente stato di difficoltà, [REDACTED] chiede ed ottiene un nuovo finanziamento da Prestitalia per euro 19.512.

Alla luce della situazione descritta si deve concludere che la domanda sia ammissibile ai sensi dell'art 69 CCII.

Sussistono i requisiti soggettivi essendo i ricorrenti consumatori che non hanno acceduto in precedenza all'esdebitazione;

sussistono i requisiti oggettivi poiché, se è vero che la situazione di sovraindebitamento è riconducibile al progressivo e costante ricorso al credito da parte dei ricorrenti, anche in una situazione in cui il reddito disponibile non poteva consentire l'adempimento delle obbligazioni contratte, è vero che le banche hanno concesso il credito senza effettuare le opportune verifiche, ovvero senza tenere conto delle risultanze delle

verifiche che avrebbero dovuto portare al diniego del credito in forza del disposto dell'art 124 bis TUB.

Il comportamento dei ricorrenti può essere qualificato come colposo ma non gravemente colposo, dovendo farsi riferimento al concetto di diligenza riferita al consumatore tenendo in considerazione una capacità di previsione molto bassa, al contrario della verifica della diligenza degli istituti di credito il cui operato deve essere valutato con riferimento alla diligenza professionale ed all'obbligo espressamente previsto dall'art 124 bis TUB.

Non v'è dubbio che la concessione del credito nelle condizioni indicate abbia colpevolmente determinato e aggravato la situazione debitoria e che, in ogni caso, il credito sia stato erogato in violazione dell'art 124 bis TUB.

In conclusione, il consumatore ha chiesto ed ottenuto finanziamenti, pur in assenza di un reddito sufficiente per il regolare adempimento delle relative obbligazioni, ed ha destinato la liquidità ottenuta per l'estinzione dei precedenti debiti.

Tale comportamento però, seppure negligente, non assume i connotati della colpa grave poiché le richieste del consumatore dovevano essere valutate dall'istituto di credito, tenuto al rispetto della diligenza professionale.

Ritenuto dunque che, allo stato, non esistono elementi ostativi all'ammissione della domanda;

visti gli artt 69 e 70 CCII dispone che la proposta e il piano siano pubblicati sul sito web del Tribunale e che l'OCC ne dia comunicazione a tutti i creditori nel termine di giorni trenta.

Visto l'art 70 co 4 CCII ritenuto necessario adottare misure che garantiscano la conservazione dell'integrità del patrimonio, dispone la sospensione delle procedure esecutive individuali in essere contro i signori [REDACTED] e [REDACTED]

esecuzione mobiliare RG 561/2022;

procedura esecutiva immobiliare con RGE n. 40/2017 a cui è stata riunita la procedura RGE n. 111/2018;

al fine di garantire la conservazione del patrimonio, dispone la sospensione del prelievo della cessione del quinto in favore di Prestitalia;

vieta le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori;

vieta il compimento di atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Manda all'OCC per gli adempimenti di legge.

Sassari 07/03/2023

Il Giudice

Giovanna Maria Mossa